



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Controversie di Lavoro

In composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Emanuela Vitello, all'udienza del [REDACTED] pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. [REDACTED] dell'anno [REDACTED] e vertente

TRA

[REDACTED]  
rappresentati e difesi dall' Avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE e dall' Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] per procura in calce al ricorso;

RICORRENTI

E

MINISTERO DELL'INTERNO, e MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE  
FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t.,

RESISTENTI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il [REDACTED]  
[REDACTED]na, rispettivamente vedova e orfani del Maresciallo dei Carabinieri [REDACTED]  
[REDACTED], hanno chiesto al Tribunale di accertare lo status di vittima del dovere di  
quest'ultimo, deceduto in servizio il [REDACTED] e di condannare le amministrazioni  
resistenti a corrispondere ai ricorrenti i benefici economici e giuridici per i superstiti delle



vittime del dovere, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.

Le amministrazioni convenute, pur regolarmente citate, sono rimaste contumaci.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell' Economia, essendo questo unicamente ente ordinatore di spesa rispetto al provvedimento di concessione del beneficio (di competenza del Ministero dell' Interno).

Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto di aver presentato domanda al Ministero dell'Interno – dipartimento pubblica sicurezza – in data [REDACTED] il riconoscimento dei benefici di legge per i superstiti delle vittime del dovere. Tale domanda veniva respinta dall'amministrazione resistente, che ha ritenuto il decesso non riconducibile alle fattispecie previste dalla normativa applicabile, essendo il decesso connesso ad incidente stradale occorso durante l'espletamento di un normale servizio di istituto.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, che ha tuttavia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del [REDACTED]

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dalla documentazione versata in atti, infatti, risultano sussistenti i requisiti richiesti dalla l. n. 266/2005, art. 1 commi 563 e 564, nonché del DPR n. 243/2006 art. 1 ai fini della qualificazione del Maresciallo [REDACTED] quale vittima del dovere.

Il rapporto della Compagnia dei Carabinieri di [REDACTED], a firma del Capitano [REDACTED] [REDACTED] riporta espressamente che il Comandante della Stazione di [REDACTED] [REDACTED] poche ore prima del decesso [REDACTED] aveva concluso un'operazione con l'arresto di un soggetto trovato in possesso di tre grammi di eroina. A seguito di informazioni rilasciate informalmente dall'arrestato il carabiniere decideva di affiancare in abiti civili un'altra pattuglia per recarsi presso la località [REDACTED]), frequentata abitualmente da spacciatori e tossicodipendenti, per effettuare accertamenti su altre due persone ed eventualmente procedere a perquisizione domiciliare. Dell'intrapreso servizio veniva data comunicazione alla Compagnia. Nello svolgimento di tale attività il M.C. [REDACTED] subiva l'incidente che ne ha determinato il decesso, a causa dell'invasione della corsia sulla quale stava viaggiando da parte di un altro autoveicolo.

Da quanto emerge dalle relazioni a firma di pubblici ufficiali depositate in atti, quindi, il [REDACTED] al momento dell'incidente 1) era in servizio, 2) stava svolgendo una missione della quale aveva dato comunicazione ai superiori gerarchici, 3) era diretto a compiere



accertamenti su due sospettati, a seguito delle informazioni rilasciate da un soggetto arrestato poche ore prima.

La fattispecie appare analoga ad altre sulla quale la Cassazione si è pronunciata a favore dei superstiti della persona deceduta in servizio, in particolare di agenti di polizia deceduti a causa di un incidenti occorsi durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati (o anche nel rientrare in caserma dopo aver svolto un pattugliamento).

Nel caso che qui interessa, infatti, viene in rilievo l'applicazione del comma 563 della l. n. 266 del 2005 (mentre il successivo comma 564 riguarda coloro che hanno contratto infermità permanenti invalidanti), secondo cui *"Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'"*.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, già con la sentenza n. [REDACTED] aveva avuto modo di chiarire che in caso di applicazione del comma 563 non è richiesta la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (rischio specifico invece necessario per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari).

Nella sentenza n. [REDACTED] ha ribadito tale principio, confermando l'indifferenza per la circostanza *che la morte sia stata causata da un sinistro stradale o da un incidente di diverso tipo, perchè quel che conta è che l'agente sia impiegato nella particolare attività di "contrasto ad ogni tipo di criminalità"*.

Nel caso in esame è indubitabile che il decesso sia intervenuto mentre il Maresciallo [REDACTED] era impegnato in attività di contrasto alla criminalità, come dimostra in particolare il summenzionato rapporto del Capitano di Compagnia.



Il Maresciallo [REDACTED] deve quindi essere riconosciuto come vittima del dovere, e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti, quali familiari superstiti, a percepire i benefici assistenziali previsti dalla legge in relazione a tale status.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.

## PQM

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell' Economia;
- Accerta lo status di vittima del dovere di [REDACTED], deceduto in servizio il [REDACTED], e per l'effetto condanna il Ministero dell' Interno ad erogare ai ricorrenti, quali familiari superstiti, tutti i benefici economici e giuridici di legge correlati a tale status;
- Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura di euro [REDACTED] oltre spese generali, IVA e CPA.

Civitavecchia, [REDACTED]

Il Giudice

Emanuela Vitello

